

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 15

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

SERGIO DIVINA

procedimento civile n. 2031/08 R.G. pendente presso il Tribunale ordinario di Trento

**Trasmessa dal Tribunale ordinario di Trento
il 20 marzo 2009**



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Ufficio del Dirigente Amministrativo
L.go Pigarelli n. 1 - ☎ 0461.200246 - 📠 0461.200405

Prot. N.: 650/2009 - P/2-es
Allegati n.:

Trento, li 20 marzo 2009

Riferimento a nota del

Oggetto: *Causa civile promossa da DILIBERTO Oliviero c/DIVINA Sergio - R.G. 2031/08.*

Al
SENATO DELLA REPUBBLICA
Segreteria Affari Generali
Piazza Sant'Eustachio n. 83

00186 - ROMA

Così come disposto dal Giudice Istruttore dott. Erlicher, con ordinanza dd. 10 - 19.03.09, si trasmette copia integrale degli atti della causa civile indicata in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE FF.
- PALESTRA -



IL TRIBUNALE DI TRENTO

N. 2031/08 RG

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Dino Erlicher ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 2031 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2008, promossa da

OLIVIERO DILIBERTO

rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Silvio Crapolicchio del foro di Roma ed elett. dom. presso lo studio avv. Luisella Speccher Speri in Rovereto

ATTORE

contro

SERGIO DIVINA

rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Claudia Eccher e Christian Gecele ed elett. dom. presso il loro studio in Trento, via Grazioli n. 73

CONVENUTO**FATTO E DIRITTO.**

L'On. Prof. Oliviero Dilberto ha convenuto in giudizio il Sen. Sergio Divina chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.000.000,00 o altra somma di giustizia, in relazione alle dichiarazioni a contenuto diffamatorio pubblicate sul quotidiano L'Adige del 12.10.2007. L'articolo giornalistico riferiva di un viaggio del Dilberto con la consorte a bordo di un aereo atterrato a Bolzano al fine di trascorrere qualche giorno di vacanza a Merano e riportava i commenti del Divina che aveva visto i

coniugi Diliberto allontanarsi dall'aeroporto a bordo di un'Alfa verde scuro che li attendeva. In particolare si lamentava il tenore offensivo e lesivo della reputazione dell'attore delle seguenti affermazioni del convenuto: "non mi pare che Diliberto abbia incarichi istituzionali"..."mi piacerebbe proprio sapere come Diliberto e i suoi intendano affrontare la questione morale e quella dei costi della politica. Se è in vacanza non vedo perché debba usufruire di una vettura di servizio. Farò un'interrogazione così ne sapremo di più." Per chiudere con la affermazione "se veramente andrà alle terme spero che paghi di tasca sua. Direi che l'auto blu sta alla vacanza come il rapinatore alla banca". Tali dichiarazioni venivano riprese da varie agenzie di stampa e su siti internet con ulteriore diffusione al pubblico.

L'attore chiariva che l'autovettura di servizio gli era stata destinata per ragioni di sicurezza a seguito dell'invio di gravi minacce alla sua persona in relazione agli incarichi istituzionali ricoperti in passato e rilevava che le dichiarazioni offensive del convenuto esulavano dall'ambito di applicazione dell'art. 68 della Costituzione perché rese al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare tipica e non collegate alla funzione pubblica ricoperta.

Costituendosi in giudizio il sen. Sergio Divina eccepiva l'immunità parlamentare per le dichiarazioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria attorea rilevando che la questione dell'eccessiva disponibilità delle auto blu per chi ricopre cariche pubbliche e del mantenimento del privilegio anche dopo la cessazione dalla funzione aveva costituito un preciso cavallo di battaglia della sua azione politica parlamentare tanto che

Micheli

2



nel giugno 2006 aveva presentato un'interpellanza ai Ministri dell'Interno e dell'Economia al riguardo.

Chiedeva pertanto in via principale che fosse dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'art. 68 della Costituzione con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria. In via subordinata instava perché gli atti fossero trasmessi al Senato della Repubblica, di cui egli era attualmente membro, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 140/2003. Nel merito contestava il fondamento della domanda per insussistenza di qualsiasi portata diffamatoria delle dichiarazioni rese e rilevava in ogni caso l'eccessività della quantificazione del danno.

Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 cpc e all'udienza del giorno 4 marzo 2009 si riservava di decidere sulle richieste preliminari e istruttorie delle parti.

A scioglimento della riserva formulata questo giudice osserva quanto segue.

Prevede la disciplina normativa contenuta nell'articolo 3 della legge 140/2003, che "può considerarsi di attuazione e cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68 comma 1 Cost." (Corte Cost. sent. 120/2004), che "l'art.68 comma 1 Cost. si applica in ogni caso...per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni atto parlamentare, per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare espletata anche fuori dal Parlamento".

Archer

Ai sensi del terzo comma dell'art.3 della legge citata, il giudice civile, nel caso in cui ritenga applicabile il disposto dell'art. 68 Cost., pronuncia sentenza con la quale assume i provvedimenti necessari.

Si ritiene che non ricorrano nella fattispecie esaminata le condizioni per una tale pronuncia. Le affermazioni rilasciate alla stampa dal sen. Divina, la cui idoneità diffamatoria nei confronti del Diliberto appare evidente in particolare laddove introducono un accostamento dell'abuso dell'auto blu per finalità non istituzionali (per andare in vacanza) all'atteggiamento del rapinatore nei confronti della banca, esulano infatti dall'ambito applicativo dell'immunità parlamentare in quanto difetta un collegamento funzionale fra tali dichiarazioni rese extra moenia e l'espletamento delle specifiche funzioni parlamentari. Costituisce infatti insegnamento consolidato della Corte Costituzionale che l'insindacabilità ex art. 68 citato riguarda le opinioni espresse all'esterno dai membri delle Camere solo quando sussista un nesso funzionale tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni rese, non essendo sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico (Corte Cost. sent. 304/2007) .

Esclusa quindi l'infondatezza della domanda attorea per legittimità delle affermazioni incriminate, viene in rilievo il disposto del comma 4 del citato art. 3 che prevede che "se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 primo comma Cost. proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al giorno del fatto".





La norma precisa che ciò vale anche nell'ambito del processo civile. Pertanto va disposta la sospensione del giudizio in attesa delle determinazioni del Senato della Repubblica al quale vanno trasmessi gli atti processuali.

P.Q.M.

visto l'art.3 della legge 140/2003;

dispone la trasmissione di copia integrale degli atti di causa al Senato della Repubblica mandando alla Cancelleria per l'adempimento;

sospende il giudizio.

Si comunichi alle parti.

Trento, 10 marzo 2009

Il giudice

dott. Dino Erlicher

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **19 MAR. 2009**

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1
Alfonso Frisanco



li 19.3.09 f.e. e cont. atti al

Senato della Repubblica —



5